

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: MALPEZZI)

Roma, 24 febbraio 2021

Sul disegno di legge:

**(2101) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”, approvato dalla Camera dei deputati**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea,

considerati gli articoli da 1 a 19, che recano disposizioni di proroga di termini legislativi e, in particolare, le disposizioni maggiormente attinenti alle competenze della Commissione, tra cui l'articolo 3, commi 3, 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*sexies*, l'articolo 4, commi 5, 8-*sexies*, 8-*septies* e 8-*octies*, l'articolo 10, commi 4 e 5, l'articolo 13, commi 3, 17-*bis* e 17-*ter*, l'articolo 15, comma 6, e l'articolo 19;

rilevata, riguardo all'articolo 13, comma 3, l'opportunità di coordinare la prevista proroga di un anno dell'applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali anche alle strade non comprese nella rete stradale transeuropea (rete TEN), con il termine di recepimento della direttiva (UE) 2019/1936, che prevede tale estensione normativa, fissato al 17 dicembre 2021;

considerato l'articolo 20, che reca misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali;

considerato l'articolo 21, che dispone la “piena e diretta esecuzione” della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sulle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, e rilevato, al riguardo, che:

- la citata decisione europea individua le fonti di entrata dell'Unione, destinate a finanziare il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e, in aggiunta, autorizza alla Commissione europea a contrarre sui mercati finanziari i prestiti finalizzati a finanziare lo strumento *Next Generation EU*, compresi il Dispositivo per il recupero e la resilienza (RRF) e REACT-EU, finalizzato alla ripresa economica dell'Europa dopo la crisi pandemica e a porre le basi per l'Europa delle future generazioni, per un ammontare

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

fino a 750 miliardi di euro (prezzi 2018), di cui 390 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti;

- per quanto riguarda il finanziamento del QFP, tenendo conto della recessione del Regno Unito dall'Unione europea e della pesante recessione economica europea derivante dalla pandemia da Covid-19, al fine di mantenere inalterato l'ammontare del bilancio del QFP, la decisione prevede di aumentare i massimali delle risorse proprie di 0,11 punti percentuali, portando gli stanziamenti di impegno all'1,46 per cento e gli stanziamenti di pagamento all'1,40 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) europeo. Il corrispondente aumento di contribuzione per l'Italia è già registrato nella legge di bilancio con un'integrazione di 1.800 milioni nel 2021, 2.400 milioni nel 2022 e 2.600 milioni nel 2023;

- la decisione introduce come risorsa propria anche un prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro e prevede una revisione del sistema delle risorse proprie, con l'introduzione di ulteriori nuovi strumenti di finanziamento (un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e un prelievo sul digitale, da introdurre entro il 1° gennaio 2023);

considerato, infine, l'articolo 22, che introduce specifiche disposizioni volte a consentire transitoriamente, fino al 30 giugno 2021, l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi britannici in Italia, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che provvede a dare esecuzione alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sulle risorse proprie dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere favorevole.

Simona Flavia Malpezzi